

08006300604		
CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA		
N. 3863	- 4 LUG. 2006	
UOR VIR. VFF.	CC	RUC SCOTELLITI
Fascicolo Pos. 183/02	Sottofascicolo	



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 06/68852462 - fax 06/68897523



Proc. n. 29. DAG. 27/06/2006. 00688642. U

Ufficio I

Roma, 26 GIU. 2006

Al Sig. Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria
(rif. prot. n. 2435/2006/f.s. - pos. N. 183/02 - del 27/04/2006)

E P.C. Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia
(rif. prot. n. 238/Q/06-3093 del 07/06/2006)

Oggetto: Opposizione a fermo amministrativo - Pagamento del contributo unificato.

Il Tribunale di Reggio Calabria con la nota prot. n. 1342/06 del 20 aprile 2006, trasmessa da codesta Corte con la nota in epigrafe, ha chiesto di conoscere se l'opposizione al fermo amministrativo (art. 86 del DPR 602/73) deve essere assoggetta al pagamento del contributo unificato e agli altri diritti previsti dal DPR 115/02, nonché, alla definizione del giudizio, all'imposta di registro.

Riguardo a tale problematica deve risponderci positivamente.

E' infatti parere della scrivente Direzione Generale che i particolari benefici di esenzione da "ogni imposta e tassa" previsti per i giudizi di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 23 della legge 689/81 non siano estensibili alle opposizioni proposte avverso provvedimenti di fermo amministrativo.

Il fermo amministrativo è infatti un atto funzionale all'espropriazione forzata e, quindi, mezzo di realizzazione del credito, la cui tutela giudiziaria è realizzata innanzi al giudice ordinario con le forme, consentite dall'art. 57 del citato DPR 602/73, dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi (vedi Sentenza n. 2053 del 31/01/06 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione).

Ne deriva, pertanto, che per la tutela giurisdizionale esperibile nei confronti del fermo amministrativo non può trovare applicazione la particolare disciplina di esenzione da "ogni imposta e tassa" prevista per il giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione ex art. 23 della legge 689/81.

Per l'opposizione al fermo amministrativo, si ritiene, quindi, dovuto il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti previsti dal DPR 115/02 nonché, alla definizione del giudizio, l'imposta di registro.

La S.V. è pregata di portare a conoscenza de Tribunale di Reggio Calabria quanto sopra rappresentato.

IL DIRETTORE GENERALE
Alfonso Papa

